

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 04/06

19 gennaio 2006

Sentenza della Corte nella causa C-244/04

Commissione delle Comunità europee / Germania

**IL REGIME DEL VISTO DI LAVORO APPLICATO DALLA GERMANIA AI
CITTADINI DI STATI TERZI DISTACCATI DA PRESTATORI DI SERVIZI
STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI È CONTRARIO ALLA LIBERTÀ DI
PRESTAZIONE DI SERVIZI**

Una semplice dichiarazione preliminare dell'impresa che intende procedere al distacco di lavoratori cittadini di Stati terzi costituirebbe una misura meno restrittiva rispetto al requisito di un previo periodo di occupazione di almeno un anno in seno a detta impresa. Essa consentirebbe di prevenire abusi e sviamenti della libertà di prestazione di servizi.

In Germania, il distacco di lavoratori dipendenti, cittadini di uno Stato terzo, è disciplinato dalla legge sugli stranieri ¹. Tale legge prevede che gli stranieri che intendono soggiornare più di tre mesi nel territorio tedesco ed ivi esercitare un'attività lavorativa subordinata, debbono essere in possesso di un'autorizzazione specifica di soggiorno. Pertanto, le imprese che intendono fornire servizi in Germania debbono badare a che i loro dipendenti originari di Paesi terzi ottengano un visto presso la rappresentanza diplomatica tedesca nello Stato membro dove l'impresa è stabilita. Per quanto riguarda le modalità di rilascio di tale visto, una circolare dispone che la rappresentanza diplomatica tedesca accerti, previamente, che il lavoratore sia occupato da almeno un anno presso l'impresa che intende procedere al distacco.

Ritenendo che la pratica fondata sulla verifica di taluni criteri prima del distacco e la limitazione del distacco ai soli lavoratori occupati da almeno un anno da una impresa prestatrice di servizi stabilita in un altro Stato membro costituissero ostacoli alla libera prestazione dei servizi, la Commissione ha proposto il presente ricorso per inadempimento contro la Germania dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il carattere preliminare del controllo

¹ BGBl. 2002, pag. 361.

La Corte di giustizia rileva, in primo luogo, che detto controllo preliminare è tale da rendere più difficile se non impossibile l'esercizio della libera prestazione di servizi tramite lavoratori distaccati, cittadini di Stati terzi.

La Corte verifica poi se tale controllo preliminare possa essere giustificato da un obiettivo di interesse generale e se sia necessario per perseguire effettivamente e mediante strumenti appropriati tale obiettivo. La Germania ha invocato motivi relativi alla prevenzione di sviamenti della libertà di prestazione di servizi, alla tutela dei lavoratori e alla certezza del diritto.

La Corte constata che la prassi delle autorità tedesche **eccede quanto necessario** per prevenire gli abusi e lo sviamento della libertà di prestazione di servizi. La condizione di una **semplice dichiarazione preliminare** del prestatore di servizi che attesta che i lavoratori interessati sono in posizione regolare, in particolare, per quanto riguarda le condizioni di residenza, di autorizzazione di lavoro e di copertura sociale nello Stato membro ove tale impresa li occupa, offrirebbe alle autorità nazionali garanzie circa la regolarità della situazione di tali lavoratori e il fatto che questi esercitano la loro attività principale nello Stato membro dove l'impresa prestatrice di servizi è stabilita.

Per quanto riguarda la **tutela dai lavoratori**, la Corte sottolinea che una dichiarazione preliminare consentirebbe alle autorità di controllare il rispetto della legislazione sociale tedesca durante il periodo del distacco tenendo conto degli obblighi cui tale impresa è già soggetta in forza della normativa sociale vigente nello Stato membro di origine. Essa costituirebbe uno strumento più proporzionato perché meno restrittivo della condizione qui in discussione.

Infine, lo strumento del controllo preliminare non può essere giustificato dalla necessità di assicurarsi che **tale distacco sia effettuato legalmente**, in effetti compete alle imprese che non rispettano la normativa farsi carico della responsabilità di un distacco effettuato in condizioni illegali.

La condizione di un previo periodo di impiego di almeno un anno in seno all'impresa che effettua il distacco

La Corte rileva che una tale condizione, che integra una restrizione alla libera prestazione di servizi, è **sproporzionata** rispetto all'obiettivo di tutela sociale dei lavoratori cittadini di uno Stato terzo e all'obiettivo inteso a garantire che i lavoratori ritornino nello Stato membro di origine al termine del distacco.

Per quanto riguarda la giustificazione relativa alla **prevenzione del dumping sociale**, la Corte ricorda che gli Stati membri possono estendere la loro legislazione o gli accordi collettivi relativi al salario minimo ad ogni persona impiegata, anche temporaneamente, sul loro territorio. A questo proposito, una dichiarazione preliminare completata dalle pertinenti informazioni in materia di salari e di condizioni di impiego, costituirebbe uno strumento meno restrittivo della libera prestazione dei servizi.

Di conseguenza, la Corte conclude che la Germania ha violato le disposizioni sulla libera prestazione dei servizi.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: CS, DE, EN, ES, FR, HU, IT, NL, PL, SK.

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-244/04>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674